

**Scheda 13 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/4820 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Piano regolatore generale del Comune di Staranzano (Gorizia)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione:** La Commissione Europea contesta la violazione della Direttiva 2001/42/CE, facendo riferimento all’atto con cui il Comune di Staranzano (GO) ha adottato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (di seguito PRPC), senza previa verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La citata direttiva prevede che i piani e i programmi adottati dagli stati membri, attinenti i settori di cui all’art. 3 - fra cui è compreso quello della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli - sono soggetti ad una VAS come disciplinata dagli artt. 4 – 9. Tuttavia, l’art. 3 paragrafo 3 della direttiva stabilisce che tali programmi, quando determinano l’uso di piccole aree a livello locale, non richiedono necessariamente la VAS: essa si impone solamente ove gli Stati Membri, in base ai criteri fissati all’Allegato II della Direttiva stessa 2001/42, ritengano, caso per caso, che i medesimi programmi possano produrre effetti significativi sull’ambiente.

Nel caso di specie il Comune di Staranzano (GO), con delibera del 30 settembre 2005, ha approvato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale senza la previa verifica, applicata al caso specifico, di assoggettabilità a VAS.

La Commissione osserva che il Piano predetto rientra nell’ambito dei piani o programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale (art. 3 paragrafo 5 della Direttiva 2001/42). Pertanto, si ritiene che il Comune non sarebbe stato necessariamente obbligato a formulare, con riguardo al piano in oggetto, una VAS, ma avrebbe dovuto, comunque, esprimere un giudizio preliminare sulla assoggettabilità di tale piano alla VAS stessa.

Le Autorità Italiane hanno dato seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, esprimendo la volontà di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS il piano in oggetto. Allo stato attuale, tuttavia, la Commissione non ha ricevuto informazioni in merito all’espletamento della verifica.

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 la Commissione Europea ha inviato alla Repubblica Italiana un Parere Motivato ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a far conoscere le proprie osservazioni entro il termine di due mesi a decorrere dal 6 giugno 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 14 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2006/4808** – ai sensi dell'articolo 226 ex del Trattato CE.

"Inquinamento atmosferico nei comuni del "Comprensorio del Mela" (Messina).

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi di cui agli articoli 7 ed 8 della Direttiva n. 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria.

Ai sensi del summenzionato articolo 7 della Direttiva, gli Stati membri hanno l'obbligo di predisporre dei "piani di azione" che indichino le misure da adottare a breve termine, qualora si profili il rischio che il livello di determinate sostanze inquinanti, presenti nell'aria, superi i "valori limite" indicati nella sezione I dell'allegato I della Direttiva n. 1999/30/CE.

Gli Stati membri hanno altresì l'obbligo, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva, di elaborare un elenco di tutte le zone e degli agglomerati in cui la presenza di inquinanti nell'aria eccede i valori limite.

Al riguardo, la Commissione europea rileva che i comuni nel "Comprensorio del Mela", nella provincia di Messina, registrano un forte inquinamento da SO<sub>2</sub>.

Quindi, anche alla luce di quanto emerso in una riunione con le Autorità italiane tenutasi a Roma in data 11 dicembre 2006, l'Istituzione comunitaria rappresenta come le Autorità italiane si siano limitate a predisporre dei "piani di azione" ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva, trascurando, però di elaborare dei piani ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva stessa, riguardanti l'elenco delle zone in cui il livello di sostanze inquinanti nell'aria supera i valori limite.

Nello specifico, la Commissione evidenzia come, sulla base della cospicua documentazione trasmessa dalle Autorità in data 26 gennaio 2007 (ENV(2007) A/1679), l'elaborazione dei piani richiesti dall'articolo 8 sia ancora in fase di sviluppo.

**Stato della Procedura**

In data 26/06/2008 è stata emessa una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità nazionali a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrente dalla data di ricevimento della lettera.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 15 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/4780 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Derivazione acque del fiume Trebbia”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta la violazione degli obblighi di cui all’art. 6 della direttiva 92/43/CE, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, la quale prevede la costituzione di una rete di “zone speciali di conservazione”, denominata “Natura 2000”. In particolare, l’art. 6 impone agli Stati Membri l’obbligo di adottare *“le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali.”* Pertanto, ogni piano o progetto implicante un impatto ambientale significativo sulla zona compresa nel sistema “Natura 2000”, deve sottostare ad una previa “valutazione di incidenza” rivolta a verificare la compatibilità del piano stesso con l’esigenza di tutelare l’integrità del sito. Inoltre, la Direttiva in questione estende l’obbligo menzionato alle zone designate dalla precedente Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici. Nell’anno 2006, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato delle opere di derivazione idrica dal fiume Trebbia, le quali risultano localizzate entro un sito, il “Basso Trebbia”, che è stato designato come zona di Protezione Speciale (ZPS) e sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi delle citate Direttive n. 79/409 e n. 92/43. Riguardo a tali opere la Regione, con Determinazione del 19 maggio 2006, ha espletato una “valutazione di incidenza” dalla quale risulta che l’attuazione del progetto impone che il prelievo idrico dal fiume Trebbia, in caso di scarsa portata idrica del fiume stesso, venga sospeso, per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale di acque (DMV) nell’alveo fluviale. La Commissione, informata del fatto per cui il suddetto DMV non veniva garantito, ha chiesto chiarimenti alle autorità italiane, le quali hanno replicato che nella “valutazione di incidenza” si dispone che il DMV venga rilasciato solo progressivamente. La Commissione replica che nella “valutazione di incidenza”, in realtà, il progetto veniva ritenuto rispettoso dell’ambiente, solo a condizione di immediato rilascio del DMV.

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ai sensi dell’art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 16 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2006/4482** – Procedura di infrazione ex art. 226 TCE. “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2002/96/CE in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché sull'applicazione della direttiva 2006/12/CE su rifiuti in relazione ad apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Commissione ha in corso di valutazione la conformità del decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, con il quale l'Italia ha recepito la direttiva 2002/96/CE. Nelle more di tale valutazione, ha chiesto alle autorità italiane dei chiarimenti in merito ad una disposizione specifica del provvedimento: l'art. 3, comma 1, lettera c) del citato decreto.

Ad avviso della Commissione, tale disposizione rischia di restringere il campo di applicazione delle direttive 2002/96/CE e 2006/12/CE in Italia. Infatti la Direttiva 2006/12/CE considera “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto, rientrante nelle categorie di cui all'Allegato I, di cui il detentore si disfi, o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, laddove il menzionato art. 3 dispone che le apparecchiature consegnate dal detentore al distributore, al momento della fornitura di un'apparecchiatura di tipo equivalente, non costituiscono, di per sé, dei “rifiuti”, sottraendosi in tal modo all'applicazione delle Direttive citate.

Con nota del 24 gennaio 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche comunitarie ha trasmesso alla Rappresentanza Permanente a Bruxelles la risposta elaborata dal Ministero dell'Ambiente alla lettera di messa in mora della Commissione europea, con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla portata della disposizioni contenute nel DLGS n. 151/2005 oggetto di contestazione.

**Stato della Procedura**

In data 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni.

Allo stato attuale si rileva che l'art. 6 del D.L. 8 aprile 2008 n.59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – prevede il recepimento della predetta normativa, in modo da superare le obiezioni comunitarie.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 17 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2006/4043** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Applicazione della Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità della legge regionale n. 34/2001, approvata dalla regione Liguria, con la Direttiva n. 79/409/CEE, che persegue lo scopo di garantire la protezione, la gestione e la regolarizzazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva in questione, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare provvedimenti nazionali che derogano alla disciplina comunitaria a condizione che la deroga sia giustificata dalla necessità di tutelare interessi quali la salute pubblica, la sicurezza aerea, la protezione della flora e della fauna, la ricerca e l'insegnamento etc etc. Il provvedimento nazionale di deroga, inoltre deve indicare in maniera precisa le specie di uccelli per i quali si deroga alla normativa comunitaria

La Commissione ritiene che tali condizioni non siano state soddisfatte in quanto la legge Regionale n. 34/2001, nell'autorizzare la caccia degli uccelli selvatici, non specifica le specie di uccelli selvatici per cui si deroga alla direttiva e di cui viene autorizzata la caccia, né i limiti temporali entro cui la deroga può essere applicata. Anche se le autorità italiane hanno abrogato la legge regionale n. 34/2001, la regione Liguria ha poi approvato la Legge regionale n. 36 del 31 ottobre 2006 – che presenta gli stessi profili di illegittimità.

In data 13 Dicembre 2006, la Commissione ha quindi presentato un ricorso dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, al quale le autorità italiane hanno dato seguito depositando un controricorso.

A seguito dell'ordinanza della Corte di Giustizia, con la quale si chiede la sospensione della Legge Regionale Liguria n. 36/2006, con decreto legge in data 27/12/2006 n. 296, convertito in legge 23/2/2007 n. 15, è stata sospesa l'applicazione della stessa legge della Regione Liguria del 31 ottobre 2006, n. 36.

**Stato della Procedura**

In data 15 maggio 2008 la Corte di Giustizia ha pronunciato una sentenza di condanna nei confronti dell'Italia (C- 503/06) ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, accogliendo i rilievi formulati dalla Commissione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 18 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/2500 ex art. 226 Trattato CE**

“Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

Con Messa in Mora del 12.12.2006 la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti degli artt. 4, 16 e 20 del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Tale regolamento, infatti, facendo riferimento agli usi critici di una particolare sostanza, l'halon 1301, prevede che le sostanze contenute in sistemi antincendio ed estintori siano recuperate per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

In applicazione di tali disposizioni, quindi, gli Stati membri sono tenuti ad eliminare e recuperare gli halon utilizzando le tecnologie appropriate. La Commissione ha in diverse occasioni attirato l'attenzione sull'importanza del recupero e dell'eliminazione degli halon a bordo delle navi nell'ambito della protezione dello strato di ozono e, in particolare sull'obbligo di eliminare gli halon presenti nei sistemi antincendio delle navi e negli estintori. Con la messa in mora la Commissione ha evidenziato che l'Italia non ha provveduto ad inoltrare a Bruxelles le specifiche informazioni richieste in merito all'uso di halon a bordo delle navi e che, pertanto, è presumibile che non ne abbia eliminato l'utilizzo nei sistemi antincendio delle navi e negli estintori.

Il Ministro dell'Ambiente ha sottolineato che la normativa italiana relativa agli usi critici di halon è contenuta nel D.M. 3/10/2001, come modificato dal D.M. 2/9/2003, che ha ulteriormente ridotto gli usi critici rispetto agli usi del regolamento (CE) 2037/2000: in base a tale normativa le navi mercantili esistenti che utilizzano l'halon per la protezione degli spazi occupati, dove può verificarsi la fuoriuscita di liquidi e/o gas infiammabili, hanno presentato entro la fine del 2003 piani per l'eliminazione degli halon negli impianti ad uso antincendio.

**Stato della Procedura**

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE del dicembre 2006, non avendo ricevuto risposta alla lettera di richiesta di informazioni preventive inviata, dalla Commissione, nel novembre 2005. Il Ministero dell'Ambiente, il 28 novembre 2007, ha inoltrato una seconda nota di risposta alla predetta messa in mora.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 19 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/2315** – Procedura di infrazione ex art. 226

“Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

**Violazione**

La violazione riguarda gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/35/CE (che modifica le direttive 85/337/CEE e 97/11/CE) in materia di valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Si tratta di una procedura di infrazione complementare a quella già aperta dalla Commissione nei confronti dell’Italia per inadeguata trasposizione nell’ordinamento interno della normativa UE in materia di impatto ambientale.

La procedura in esame contesta la non conformità alla normativa UE:

- della Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 6/41897 con la quale sono stati determinati i criteri di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) delle cave comprese nei piani provinciali cave e relative revisioni;
- non corretta applicazione degli obblighi della direttiva VIA con riferimento al “progetto di gestione produttiva dell’ambito territoriale estrattivo (ATE) n. 09 del Piano Provinciale Cave sito nei Comuni di Cazzago S.Martino e Rovato (Brescia), progetto non sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

**Stato della Procedura**

Per rispondere alle osservazioni contenute nella Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE del 18 ottobre 2006, il 5 aprile 2007, la P.C.M. – Dipartimento per le Politiche comunitarie ha trasmesso le notizie fornite dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell’Ambiente, con le quali si informa che: 1) la Regione Lombardia ha provveduto ad adeguare la propria normativa nel senso richiesto dalla Commissione; 2) sul contestato progetto in provincia di Brescia, si è provveduto ad effettuare la verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale, come richiesto dalla stessa Commissione. In data 27 settembre 2007 il Ministero dell’Ambiente ha inviato per il tramite del Dipartimento per le politiche comunitarie, una nota nella quale si pronunciava per la necessità di sottoporre il progetto in questione a VIA e non a mere verifica di assoggettabilità a VIA.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 20 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 226 del Trattato CE-**

Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

**Violazione**

Recepimento non conforme e non corretta applicazione della Direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati cui si applica il Trattato. La Commissione con lettera di Messa in mora del 04/04/2006 rileva che la Repubblica italiana, nell'adozione della normativa statale e regionale di recepimento, ha violato diversi articoli della Direttiva, ad es. l'articolo 2, in quanto non ha adottato le misure necessarie per mantenere la popolazione di tutte le specie di uccelli a un livello adeguato alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali o gli articoli 5 e 7, che sono stati recepiti dalla legge n. 157/92, ma senza il divieto di distruzione e danneggiamento dei nidi e delle uova e il divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli protetti (art. 5) e senza l'espressa indicazione di rispettare il divieto di caccia nel periodo di nidificazione o riproduzione delle specie, ecc..

In occasione dell'incontro con i servizi della Commissione del 5 luglio 2007, le Autorità italiane hanno illustrato tre interventi con i quali si vuole porre rimedio ai profili di incompatibilità della normativa nazionale. Il primo è un decreto del Ministero dell'Ambiente recante "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle ZPS e alle ZSC", che è stato poi adottato ( D.M. 17 ottobre 2007). Un ulteriore intervento concerne la "caccia in deroga", con la modifica da parte delle singole Regioni e Province autonome delle rispettive normative che disciplinano il ricorso alle deroghe, in modo da allinearle a quanto previsto dall'articolo 9 della Direttiva. Già alcune leggi sono state adottate sulla base delle indicazioni ricevute dai servizi comunitari e altre sono in itinere e, non appena formalmente adottate, saranno trasmesse. Per rimuovere i restanti aspetti di incompatibilità sono state previste modifiche puntuali alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel disegno di legge comunitaria 2008.

**Stato della Procedura**

Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE del 28 giugno 2006. L'Italia ha trasmesso elementi informativi, da ultimo, il 19 marzo 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 21 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/2017** ex art. 226 del Trattato CE

“Rimozione dagli scopi della direttiva 76/160/CEE sulla qualità delle acque di balneazione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

Con Messa in Mora del 10/04/2006 la CE contesta all'Italia di non aver applicato correttamente la direttiva 76/160/CE dell'8/12/1975, concernente la qualità delle acque di balneazione, con particolare riferimento all'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva di acque di balneazione che figurano nelle relazioni sintetiche annuali notificate dall'Italia ai sensi dell'art. 13 della stessa direttiva.

Dalla citata relazione risulta che l'Italia (per il periodo 1991-2004) ha escluso n. 1248 acque dalla applicazione della direttiva. In tal modo, l'Italia ha evitato di applicare le norme comunitarie a tutela dei bagnanti, mascherando presumibilmente problemi di inquinamento. La CE chiede di effettuare campionamenti come prescritto dalla stessa direttiva, nonché di fornire informazioni molto dettagliate su queste acque per giustificare l'esclusione dalla balneazione. Solo dall'esame di tali giustificazioni, si potrà desumere la correttezza della decisione di esclusione.

**Stato della Procedura**

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, del 10 aprile 2006 prot. 201704. Il Ministero della Salute, nel giugno 2007, ha fornito risposta alla messa in mora evidenziando che l'Italia ha 7.373 Km di costa, costantemente controllata con criteri cautelativi e monitorata capillarmente dalle ARPA. Conseguentemente, l'Italia invia annualmente i dati relativi alla attuazione della direttiva sulla balneazione, come richiesto dalla Commissione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 22 - Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2005/4051** ex art. 226 del Trattato CE “Disposizioni sulla corretta gestione dei rifiuti di cui all'allegato I alla direttiva 75/442/CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione ha contestato all'Italia la violazione dell'articolo 1 lett. a) della direttiva 75/442/CE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE (ora la 2006/12/CE), in quanto ha adottato e mantenuto in vigore l'art. 1, commi da 25 a 27 e comma 29 della legge n. 308/2004, confermate dagli articoli 183 e 229 del d.lgs. n. 152/2006. La direttiva in questione è volta a proteggere la salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi dei rifiuti, a tal fine incoraggia gli Stati membri ad adottare le misure adeguate volte al recupero dei rifiuti e al loro utilizzo come fonte di energia.

La disposizione che la Commissione contesta esclude tassativamente dalla nozione di rifiuto alcune tipologie di rottami come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo in uso nell'industria siderurgica. Tra questi, quindi, anche il combustibile derivato da rifiuti urbani e speciali non pericolosi, conformi ai parametri stabiliti dalle norme tecniche. Tale esclusione comporta, di conseguenza, la non applicabilità della direttiva riguardante la gestione dei rifiuti ai suddetti rottami, in completa violazione della direttiva menzionata. La Commissione sostiene che l'Italia confonde tra “funzione utile” di rifiuto per operare una distinzione tra operazioni di recupero e di smaltimento, e “funzione utile” di rifiuto al fine di distinguere tra rifiuti e non rifiuti. Ogni rifiuto recuperabile può avere funzione utile e recuperabile, ma questo ragionamento non può essere esteso sino ad affermare che i materiali utili non possono essere considerati come rifiuti.

**Stato della Procedura**

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, in seguito alla notifica della messa in mora e del parere motivato del 19/12/2005 la Commissione ha provveduto ad inoltrare all'Italia un parere motivato complementare in data 12 dicembre 2006 e successivamente ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia (Causa C- 283/07). Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, di modifica del d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), ha, fra l'altro, introdotto le correzioni normative necessarie per superare i rilievi formulati dalla Commissione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 23 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2005/2238-** ex articolo 226 del Trattato CE

Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia).

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

Inosservanza della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, in relazione al progetto di apertura di una cava di calcare a Colle della Duolfa (IS) - che interessa gli habitat e le specie esistenti nel sito di importanza comunitaria proposto (SIC) "Valle Porcina – Torrente Mandra – Cesarata" – ha omesso di adottare misure di tutela idonee a salvaguardare l'interesse ecologico rivestito da detto sito e non ha neppure previsto azioni per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui tale zona è stata designata.

Inoltre, in data 19 luglio 2006, con decisione C(2006) 3261, il suddetto sito è stato incluso nell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e pertanto, a decorrere da tale data, ad esso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 6, paragrafi da 2 a 4 della citata Direttiva 92/43CEE.

Tali disposizioni prevedono, tra l'altro, per qualunque piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito - ma che possa avere incidenze significative sul sito stesso - una opportuna valutazione di impatto, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona. La Commissione, dalle informazioni in suo possesso, evince che il progetto può avere, ed in parte ha già avuto, un'influenza significativa sui valori del sito e che le autorità italiane, quindi, anteriormente alla istituzione del SIC, hanno concesso l'autorizzazione senza una valutazione seria di eventuali effetti pregiudizievoli. Successivamente a detta istituzione, poi, non hanno notificato alcuna valutazione di incidenza né informazioni su eventuali misure di compensazione previste per il SIC.

**Stato della Procedura**

Messa in mora ex art. 226 del Trattato CE in data 18 ottobre 2006, successivamente, la Commissione ha trasmesso una messa in mora complementare in data 18 luglio 2007.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 24 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2005/2015 ex art. 226 del Trattato CE**

"Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione con lettera di Messa in mora del 13/03/2005, sostiene che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, in quanto ha disatteso quanto disposto dall'articolo 5 paragrafo 1 della predetta direttiva secondo il quale per ciascun porto è elaborato ed applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti. I piani di gestione dei rifiuti dovevano essere elaborati prima del 28 dicembre 2002 (art. 16 della direttiva) dandone informativa anche alla Commissione.

Le autorità italiane hanno provveduto ad adottare solo alcuni dei piani portuali (Genova, Gioia Tauro, Livorno e Taranto) e non hanno provveduto ad inviarli alla Commissione nonostante le ripetute richieste. Su altri porti le autorità italiane hanno affermato che detti piani sono in fase di elaborazione, consultazione ed approvazione.

La Commissione contesta all'Italia di non aver reso tempestiva informativa ai competenti uffici circa lo stato delle procedure di adozione e di approvazione dei suddetti piani.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha presentato Ricorso contro la Repubblica Italiana (Causa n. 368/07 del 2 agosto 2007).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si prevedono oneri per il bilancio dello Stato.

**Scheda 25 - Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2005/0640** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta la mancata adozione delle disposizioni nazionali necessarie a dare attuazione alla Direttiva n. 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale. In L'articolo 6 della Direttiva impone agli stati membri di adottare le relative misure di trasposizione entro il 25 giugno 2005.

Le Autorità italiane, hanno affermato di aver trasposto la normative comunitaria per mezzo del Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152.

La Commissione, tuttavia, ha addotto in primo luogo la tardività del decreto legislativo, dal momento che esso è stato adottato oltre il termine stabilito dalla Commissione in sede di Parere Motivato e, inoltre, la circostanza per cui l'entrata in vigore del decreto è stata posticipata dapprima al 31 gennaio 2007 e, successivamente, al 31 luglio 2007. In secondo luogo, ha evidenziato l'erroneità del Decreto, che recepirebbe solo in parte la direttiva in questione, non trasponendo sia le disposizioni di cui all'articolo 2 paragrafo 2 - che impongono agli Stati membri di provvedere affinché il pubblico partecipi all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale – sia quelle di cui all'articolo 3 paragrafi 3 e 4 - che prevedono la possibilità, per gli stati membri, di escludere in circostanze eccezionali determinati progetti dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - sia quelle contenute nell'articolo 4 paragrafi 4 e 6, che impongono agli Stati Membri di garantire l'accesso alla giustizia in caso di violazione della procedura relativa al rilascio delle autorizzazioni "integrate ambientali". Le Autorità nazionali, pur ammettendo la tardività del decreto, hanno ribadito l'intera trasposizione della direttiva.

**Stato della Procedura**

In data 31/01/2008 è stata emanata sentenza ex art. 226 TCE nei confronti dell'Italia per inattuazione della direttiva 2003/35/CE. Con nota del 18 marzo 2008 il Ministero dell'Ambiente ha ribadito che l'Italia ha già trasposto la direttiva 2003/35/CE attraverso il D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, ed il D.Lgs 4 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 26 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2004/5159** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Progetti idroelettrici in Val Masino (Sondrio)"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**Violazione**

La Commissione ha richiesto informazioni alle autorità italiane circa la realizzazione di taluni progetti in Siti geografici di Interesse Comunitario (definiti SIC) ovvero in Zone di Protezione Speciale (definite ZPS), suscettibili di avere effetto negativo sull'ambiente circostante.

In difetto di risposta, la Commissione ha iniziato undici procedure di infrazione contro l'Italia notificando circa undici lettere di Messa in Mora ex art. 226 del Trattato CE, ciascuna relativa al progetto in merito al quale non sono state trasmessi i dati. Tra queste procedure è inclusa la n. 2004/5159 concernente la realizzazione di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio), all'interno del SIC IT 2040020 e del SIC IT 2040019.

Di seguito le autorità italiane hanno affermato di aver espletato una Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che, appurata la dannosità ambientale del progetto, si è pertanto conclusa con parere negativo sulla attuazione di questo.

Avverso tale parere è stato presentato un ricorso dalla società proponente il progetto, la società "Energia ed Ambiente S.p.A": Tale ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile con sentenza pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, e contro questa sentenza non è stato proposto appello.

Le autorità hanno altresì informato la Commissione dell'approvazione di un Piano Territoriale di Coordinamento (della Provincia) che contiene alcune norme finalizzate a proteggere i Siti di Interesse Comunitario in questione: se definitivamente approvato, quindi, questo Piano Territoriale non consentirebbe la realizzazione del progetto.

Pertanto, alla luce della sentenza di inammissibilità del ricorso, nonché delle norme inserite nel Piano Territoriale, le Autorità ritengono siano venuti meno i presupposti per l'approvazione del progetto, e quindi anche i profili di illegittimità sollevati dalla Commissione.

**Stato della Procedura**

In data 12 Ottobre 2005 la Commissione europea ha notificato una lettera di Messa in Mora ex 226, a cui le Autorità italiane hanno risposto fornendo le informazioni relative, da ultimo con nota in data 8 Marzo 2007.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 27 - Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2004/4926** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione dell’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici: tale articolo stabilisce quali siano le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare al fine di poter introdurre delle deroghe all’applicazione del regime giuridico previsto dalla Direttiva.

Ai sensi del menzionato articolo 9, la possibilità di derogare all’applicabilità della Direttiva è prevista laddove ciò sia reso necessario ai fini di tutelare interessi quali la salute, la sicurezza pubblica, la ricerca e l’insegnamento.

Il provvedimento nazionale con cui viene disposta la deroga, dovrà inoltre indicare: le specie di uccelli selvatici di cui si autorizza la cattura, la detenzione o l’uccisione; i mezzi, gli impianti ed i metodi da impiegarsi; il limite temporale all’applicabilità della deroga; l’area geografica a cui la deroga si riferisce; i presupposti su cui la deroga viene fondata.

La Commissione ritiene che la Legge Regionale n. 13/2005 della Regione Veneto violi l’art. 9 della direttiva citata sotto tre distinti profili:

- 1) in primo luogo, viene evidenziata l’eccessiva genericità caratterizzante i provvedimenti di deroga, che non indicano gli elementi richiesti dall’articolo 9;
- 2) in secondo luogo la Regione non ha previamente provveduto a verificare l’esistenza di soluzioni alternative alla deroga, meno dannose per l’ambiente;
- 3) in terzo luogo, si rileva come la “piccola quantità” di uccelli, di cui l’articolo 9 consente l’abbattimento al verificarsi dei summenzionati presupposti, sia stata determinata sulla base di criteri erronei che non garantiscono un livello soddisfacente di popolazione delle specie protette.

**Stato della Procedura**

Parere motivato il 4 aprile 2004. In data 27 giugno 2007 la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia.

Le Autorità italiane hanno dato seguito alla procedura d’infrazione adeguando la normativa regionale, nella seduta del Consiglio Regionale del 31 luglio 2007, conformemente ai rilievi sollevati dalla Commissione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 28 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2004/4242** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.**Violazione:**

La Commissione rileva la violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE (sulla conservazione degli uccelli selvatici), che stabilisce le condizioni da soddisfare affinché gli Stati membri possano introdurre delle deroghe all'applicazione del regime giuridico stabilito dalla Direttiva, finalizzato a rafforzare la protezione della flora e della fauna.

In merito all'applicazione di tale norma, la Commissione ha affermato l'illegittimità della Legge regionale n. 13/2004, approvata dalla Regione Sardegna, in quanto tale legge non determina in maniera sufficientemente chiara i criteri che devono essere rispettati al fine di poter beneficiare di una deroga.

In particolare, la Commissione ritiene che sia stato introdotto un regime di deroga troppo generico, laddove la deroga, per definizione, deve costituire un provvedimento a carattere specifico e speciale: non vengono infatti stabiliti quali siano i pericoli che deriverebbero dall'applicazione della Direttiva per la salute e la sicurezza pubblica, né vengono specificati quali siano i soggetti che possono usufruire della deroga.

È stata altresì rilevata l'illegittimità dell'iter procedurale che l'Italia ha seguito nell'adozione della deroga, che è stata adottata senza aver previamente consultato un'autorità scientifica qualificata, come invece richiesto dalla Direttiva: l'omessa consultazione, infatti, può aver indotto la Regione Sardegna in errore nel ritenere che non esistessero possibili soluzioni alternative alla deroga, o nel ritenere che dall'applicazione della Direttiva potesse derivare un pregiudizio per la salute e l'interesse pubblico.

**Stato della Procedura**

Messa in mora avviata dalla Commissione europea in data 12 ottobre 2005. È seguita la notifica di Parere Motivato ex art. 226 del 4 aprile 2006. Il 28 giugno 2006 la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia. In data 23 maggio 2006 è stato comunicato alla commissione un emendamento alla legislazione regionale in materia, (legge regionale n. 4/2006), non ancora approvato.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.